


Contenuto della proposta di Regolamento sul tema dell'Evoluzione della difesa integrata

Bologna,
28 novembre
2022

Gastone Dallago

Fondazione E. Mach, San Michele all'Adige - Trento



Organizzato da:



Media partner:



DIFESA INTEGRATA (Dir 128)

art 14: Difesa integrata

- Gli Stati membri adottano tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli (1).
- Gli Stati membri definiscono o favoriscono lo stabilirsi delle condizioni necessarie per l'attuazione della difesa integrata. In particolare, provvedono affinché gli utilizzatori professionali dispongano di informazioni e di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e l'assunzione di decisioni, nonché di servizi di consulenza sulla difesa integrata.
- Entro il 30 giugno 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione dei paragrafi 1 e 2, e, in particolare, in merito all'esistenza delle necessarie condizioni di attuazione della difesa integrata.
- Gli Stati membri descrivono nei rispettivi piani d'azione nazionali il modo in cui essi assicurano che tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi attuino i principi generali della difesa integrata riportati nell'allegato III al più tardi il 1 o gennaio 2014.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato III per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

DIFESA INTEGRATA (Reg 305)

4 obiettivi prioritari

I) è necessario:

- i) ridurre l'uso e i rischi dei pesticidi chimici, in particolare quelli che contengono sostanze attive più pericolose;
- ii) incrementare l'applicazione e il rispetto della difesa integrata;
- iii) promuovere l'uso di alternative meno pericolose e non chimiche ai pesticidi chimici per il controllo delle specie nocive.

II) accrescere la disponibilità di dati di monitoraggio, riguardanti, tra le altre cose:

- i) l'applicazione, l'uso e il rischio dei pesticidi;
- ii) il monitoraggio sanitario e ambientale. Ciò garantirà un quadro migliore per il monitoraggio dei progressi.

III) migliorare l'attuazione, l'applicazione e il rispetto delle disposizioni giuridiche in tutti gli Stati membri per accrescere l'efficacia e l'efficienza delle politiche.

IV) promuovere l'adozione di nuove tecnologie, come l'agricoltura di precisione che si avvale di dati e servizi spaziali (comprese le tecniche di localizzazione geospaziale), al fine di ridurre l'uso e i rischi complessivi dei pesticidi.

I riscontri ricevuti durante la consultazione pubblica sulla tabella di marcia per la valutazione e sulla valutazione d'impatto iniziale della Commissione hanno evidenziato gravi carenze nell'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile in alcuni Stati membri. Tali riscontri hanno inoltre esortato la Commissione a stabilire norme più severe, ad esempio tramite un regolamento a livello dell'UE, per garantire una maggiore coerenza e introdurre politiche più efficaci nei singoli Stati membri.

ALCUNE CURIOSITA'

Dir 128

Reg 305

| | | |
|-----------------------|-----|-----|
| Pagine | 16 | 75 |
| Difesa integrata | 20x | 64x |
| Agricoltura biologica | 1x | 4x |
| Consulenti | 5x | 20x |
| Registro elettronico | 0x | 43x |
| Incentivi | 1x | 5x |

DIFESA INTEGRATA (Reg 305)

art 12: Difesa integrata

1) Gli utilizzatori professionali applicano la difesa integrata come segue:

- a) applicando l'articolo 13 se lo Stato membro in cui operano non ha adottato norme specifiche per la coltura e la superficie in questione a norma dell'articolo 15;
- b) applicando le norme specifiche adottate dallo Stato membro in cui operano per la coltura e l'area in questione, conformemente all'articolo 15, e realizzando le azioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8.

2) I consulenti forniscono pareri che siano coerenti con le norme specifiche per coltura applicabili e con la difesa integrata.

DIFESA INTEGRATA (Reg 305)

art 13: **Obblighi degli utilizzatori professionali e dei consulenti riguardo alla difesa integrata**

1) Gli utilizzatori professionali applicano innanzitutto misure che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici per la prevenzione o la soppressione di organismi nocivi prima di ricorrere all'applicazione di prodotti fitosanitari chimici.

2) Tramite i registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, gli utilizzatori professionali dimostrano di aver preso in considerazione tutte le opzioni seguenti: rotazione colturale; utilizzo di tecniche colturali moderne, tra cui falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, coltura intercalare, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta; utilizzo di "cultivar" resistenti o tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione di alta qualità o certificati; utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione o drenaggio; prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche, tra cui la pulitura regolare delle macchine e attrezzature; protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, tra cui attraverso misure fitosanitarie benefiche o l'utilizzo di infrastrutture ecologiche all'interno e all'esterno dei siti di produzione; esclusione delle specie nocive mediante l'uso di strutture protette, reti e altre barriere fisiche.

Qualora un utilizzatore professionale non abbia applicato una misura elencata al primo comma del presente paragrafo, i registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, ne indicano le ragioni.

3) Gli utilizzatori professionali monitorano gli organismi nocivi tramite metodi e strumenti appropriati. Tali metodi e strumenti comprendono almeno uno dei seguenti: a) osservazioni sul campo; b) sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, ove possibile; c) il ricorso a pareri di consulenti professionalmente qualificati.

DIFESA INTEGRATA (Reg 305)

art 13: **Obblighi degli utilizzatori professionali e dei consulenti riguardo alla difesa integrata**

4) Gli utilizzatori professionali ricorrono a metodi di controllo biologico, mezzi fisici e altri metodi non chimici. Gli utilizzatori professionali possono ricorrere a metodi chimici solo se questi ultimi sono necessari per conseguire livelli accettabili di controllo degli organismi nocivi dopo aver esaurito tutti gli altri metodi non chimici di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e se è stata soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) i risultati del monitoraggio degli organismi nocivi mostrano, in base all'osservazione registrata, che le misure fitosanitarie chimiche devono essere applicate in modo tempestivo a causa della presenza di un numero sufficientemente elevato di organismi nocivi;

b) se giustificato da un sistema di supporto decisionale o da un consulente che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 23, l'utilizzatore professionale decide, mediante una decisione registrata, di utilizzare metodi fitosanitari chimici a scopo preventivo.

5) Gli utilizzatori professionali applicano prodotti fitosanitari il più possibile specifici per il controllo degli organismi nocivi e con il minor numero di effetti collaterali sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente.

6) Gli utilizzatori professionali limitano il ricorso a prodotti fitosanitari chimici e ad altre forme d'intervento a livelli che non superino quelli assolutamente necessari per il controllo degli organismi nocivi e che non aumentino il rischio dell'insorgere di una resistenza da parte delle popolazioni di organismi nocivi. Ove possibile, gli utilizzatori professionali ricorrono alle misure seguenti: a) tasso di applicazione ridotto; b) numero di applicazioni ridotto; c) applicazioni parziali; d) applicazione localizzata

DIFESA INTEGRATA (Reg 305)

art 13: **Obblighi degli utilizzatori professionali e dei consulenti riguardo alla difesa integrata**

7) Ove il rischio di resistenza a una misura fitosanitaria sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda un'applicazione ripetuta di tale misura sulla coltura, gli utilizzatori professionali applicano le strategie antiresistenza disponibili per mantenere l'efficacia di tale misura.

Qualora una misura fitosanitaria comporti l'uso ripetuto di prodotti fitosanitari, gli utilizzatori professionali impiegano tali prodotti con diversi modi d'azione.

8) Gli utilizzatori professionali intraprendono tutte le azioni seguenti:

a) controllano e documentano il livello di efficacia delle misure fitosanitarie applicate sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e ad altri interventi, nonché sulla base del monitoraggio degli organismi nocivi;

b) applicano le informazioni ottenute eseguendo le azioni di cui alla lettera a) nell'ambito del processo decisionale relativo agli interventi futuri.

9) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare il presente articolo, al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici.

DIFESA INTEGRATA (Reg 305)

art 15: **Attuazione della difesa integrata tramite norme specifiche per coltura**

- 1) Gli Stati membri adottano requisiti agronomici basati sui controlli in materia di difesa integrata da effettuare durante la coltivazione o lo stoccaggio di una determinata coltura e volti a garantire che si ricorra alla protezione chimica delle colture solo dopo aver esaurito tutti gli altri metodi non chimici e quando sia stata raggiunta una soglia d'intervento ("norme specifiche per coltura"). Le norme specifiche per coltura attuano i principi della difesa integrata di cui all'articolo 13 per la coltura in questione e sono stabilite in un atto giuridico vincolante
- 2) Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di garantire che le norme specifiche per coltura siano scientificamente valide e conformi al presente articolo.
- 3) Entro il primo giorno del mese successivo ai 24 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro istituisce norme specifiche per coltura efficaci e applicabili per le colture che coprono una superficie pari ad almeno il 90 % della sua superficie agricola utilizzata (esclusi gli orti). Gli Stati membri determinano la portata geografica di tali norme tenendo conto delle pertinenti condizioni agronomiche, tra cui il tipo di suolo e di colture e le condizioni climatiche prevalenti

DIFESA INTEGRATA (Reg 305)

art 15: **Attuazione della difesa integrata tramite norme specifiche per coltura**

4) Almeno nove mesi prima della data in cui una norma specifica per coltura diventa applicabile in base al diritto nazionale, lo Stato membro intraprende tutte le azioni seguenti: a) pubblica un progetto di consultazione pubblica; b) tiene conto delle osservazioni ricevute sul progetto da parte dei portatori di interessi e del pubblico in modo trasparente; c) presenta alla Commissione un progetto che tenga conto delle osservazioni di cui alla lettera b).

5) La Commissione, quando riceve la notifica di un progetto a norma del paragrafo 4, lettera c), può, entro sei mesi dal ricevimento del progetto, opporsi alla sua adozione da parte di uno Stato membro se ritiene che il progetto non sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 6. Se la Commissione solleva obiezioni, lo Stato membro si astiene dall'adottare il progetto fino a quando non abbia modificato il testo in modo da porre rimedio alle carenze individuate nelle obiezioni della Commissione. L'assenza di reazione da parte della Commissione, conformemente al presente paragrafo, nei confronti di un progetto di norma specifica per coltura non pregiudica alcuna azione o decisione che potrebbe essere adottata dalla Commissione in virtù di altri atti dell'Unione.

art 15: Attuazione della difesa integrata tramite norme specifiche per coltura

6) Le norme specifiche per coltura convertono le prescrizioni in materia di difesa integrata di cui all'articolo 13 in criteri verificabili, specificando, tra l'altro, quanto segue:

a) gli organismi nocivi che hanno il maggiore impatto economico sulla coltura;

b) gli interventi non chimici di controllo colturale, fisico e biologico efficaci contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi devono essere effettuati;

c) i prodotti fitosanitari a basso rischio o le alternative a prodotti fitosanitari chimici efficaci contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi devono essere effettuati;

d) i prodotti fitosanitari chimici che non sono prodotti fitosanitari a basso rischio e che sono efficaci contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi devono essere effettuati;

e) i criteri quantitativi o le condizioni sulla cui base i prodotti fitosanitari chimici possono essere utilizzati dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici;

f) i criteri misurabili o le condizioni sulla cui base i prodotti fitosanitari più pericolosi possono essere utilizzati dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici;

g) l'obbligo di registrare le osservazioni volte a dimostrare il raggiungimento del valore di soglia pertinente.

DIFESA INTEGRATA (Reg 305)

art 15: **Attuazione della difesa integrata tramite norme specifiche per coltura**

7) Ciascuno Stato membro riesamina annualmente le proprie norme specifiche per coltura e le aggiorna ove necessario, anche laddove ciò sia necessario per tenere conto di variazioni nella disponibilità degli strumenti di controllo degli organismi nocivi.

8) Uno Stato membro che prevede di aggiornare una norma specifica per coltura, almeno sei mesi prima che l'aggiornamento diventi applicabile in base al diritto nazionale:

- a) pubblica un progetto di norme aggiornate da sottoporre a consultazione pubblica;
- b) tiene conto delle osservazioni ricevute sul progetto da parte dei portatori di interessi e del pubblico in modo trasparente;
- c) presenta alla Commissione un progetto che tenga conto delle osservazioni di cui alla lettera b).

DIFESA INTEGRATA (Reg 305)

art 15: **Attuazione della difesa integrata tramite norme specifiche per coltura**

9) La Commissione, quando riceve la notifica di un progetto a norma del paragrafo 8, può, entro tre mesi dal ricevimento del progetto, opporsi all'aggiornamento della norma specifica per coltura da parte di uno Stato membro se ritiene che il progetto non sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 6. Se la Commissione solleva obiezioni, lo Stato membro si astiene dall'aggiornare la norma specifica per coltura fino a quando non abbia modificato il testo in modo da porre rimedio alle carenze individuate nelle obiezioni della Commissione. L'assenza di reazione da parte della Commissione, conformemente al presente paragrafo, nei confronti di un progetto di norma specifica per coltura non pregiudica alcuna azione o decisione che potrebbe essere adottata dalla Commissione in virtù di altri atti dell'Unione.

10) Uno Stato membro le cui regioni presentano differenze climatiche o agronomiche significative adotta norme specifiche per coltura per ciascuna di esse.

11) Ciascuno Stato membro pubblica tutte le sue norme specifiche per coltura su un unico sito web.

12) La Commissione pubblica su un sito web link ai siti web di cui al paragrafo 11 per ciascuno Stato membro.

13) Entro il primo giorno del mese successivo a 7 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adozione e sull'applicazione delle norme specifiche per coltura negli Stati membri e sulla conformità di tali norme all'articolo 15.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



gastone.dallago@fmach.it